Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 17/06/2026) 30/07/2026, n. 24245

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Liquidazione e valutazione

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI) › Procedimento

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta da:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Presidente

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere

Dott. CASCIARO Salvatore - Consigliere

Dott. RAGAZZI Simona - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10933/2025 R.G. proposto da:

rappresentato e difeso dall'avvocato unitamente all'avvocato

-ricorrente-

contro

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato

-controricorrente-

nonché contro

in persona del legale rappresentante pro tempore

-intimato-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 208/2024 depositata il 04/11/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dal Consigliere Simona Ragazzi.

Svolgimento del processo

1. A.A. conveniva la società per la dinanzi al Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro, per vedere affermato il proprio diritto a essere assunto dalla convenuta quale ente subentrato a quello presso il quale prestava servizio nel settore della gestione dei rifiuti nel quadro della normativa siciliana di settore. Esponeva di essere stato dipendente della società dal 1997, di

essere poi transitato nella nel 2005 per cessione ramo di azienda, e di avere successivamente prestato attività lavorativa in favore della (subentrata a nel servizio di gestione integrata dei rifiuti nella Provincia di Enna), dapprima in forza di comando e poi dal 1/1/2013 in virtù di assunzione, con mantenimento del livello 8 del profilo di responsabile del cantiere.

2. In ragione del sopravvenuto subentro delle alle ATO nel servizio di gestione dei rifiuti, l'art. 19 della L.R. n. 9 del 2010 individuava il personale da adibire alle nuove società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti e da impiegare nell'esercizio delle funzioni loro demandate "fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione" (cfr. comma 6), mentre il successivo comma 7 prevedeva che "Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31.12.2009 presso: a) le società d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al 90 per cento".

3. A.A. riteneva di avere diritto all'assunzione presso la convenuta, ricadendo nell'ambito del citato comma 7 dell'art. 19 cit., essendo stato alla data del 31/12/2009 dipendente di , preposta al servizio di gestione integrata dei rifiuti e al cui capitale partecipava la - poi fallita - in misura non inferiore al 90%.

4. Chiedeva, pertanto, la declaratoria di tale diritto, la condanna della convenuta a darvi attuazione nonché al risarcimento del danno.

5. Il Tribunale con sentenza del 5/12/2023 rigettava la domanda, sul rilievo che l'art. 19 della L.r. Sicilia n. 9 del 2010 non prevedeva un obbligo incondizionato di assunzione in capo alle neoistituite né aveva scopo assistenziale o di tutela dei livelli occupazionali, ed anzi stabiliva che il personale destinato a transitare presso le dovesse essere stato in precedenza selezionato secondo procedure ad evidenza pubblica, che nella specie mancavano.

6. La Corte d'Appello, con la sentenza impugnata, accoglieva l'appello del lavoratore, rilevando, in conformità ai propri precedenti, che dal complesso quadro normativo regionale (l.r. n. 9 del 2010, D.P.R.s. n. 526 del 2017, Accordo quadro del 2013), discendeva non già una mera facoltà, ma un vero e proprio obbligo delle nuove di assumere il personale precedentemente occupato presso il servizio di raccolta dei rifiuti di ATO, consorzi d'ambito e società a prevalente partecipazione pubblica già utilizzate per tali scopi, con correlativo diritto del personale interessato. Doveva escludersi l'interpretazione secondo cui il comma 8 dell'art. 19 della L. r. n. 9 del 2010 subordinava tale diritto al positivo esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio in gestione. Parimenti andava escluso che tale diritto richiedesse l'assunzione avvenuta con procedure ad evidenza pubblica, non ancora necessarie all'epoca di assunzione di A.A. presso nel 1997 e operando, quanto al successivo passaggio alle società subentrate nel servizio di gestione dei rifiuti, gli art. 2112 c.c. (cessione di ramo d'azienda tra e nel 2005) e 202, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (passaggio da a nel 2013).

7. Quanto alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di assunzione, se - per la Corte d'Appello - il danno conseguente si identificava in astratto in tutte le retribuzioni perse dal lavoratore dal momento dell'insorgenza dell'obbligo sino all'effettiva assunzione, in concreto esso doveva essere circoscritto al periodo corrente dall'01/03/2020 alla data di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, e ciò in quanto fino alla data del 25/02/2020 A.A. risultava alle dipendenze della quindi doveva presumersi che fino a quella data avesse percepito le retribuzioni o, in alternativa, i trattamenti sostitutivi CIG o CIGS. Non era dato sapere se dopo il licenziamento dalla del 25/02/2020 il lavoratore avesse chiesto e ottenuto l'indennità di disoccupazione,

ma sarebbe stato onere della parte debitrice (la) eccepire l'eventuale aggravamento del danno a causa della negligenza del creditore ex art 1227, comma 2, c.c. (anche Cass. n. 23947 e 20142 del 2022).

8. La Corte, in definitiva, dichiarava il diritto di A.A. all'assunzione alle dipendenze della dal 1/3/2020 nel profilo operativo e con mantenimento dello status giuridico ed economico maturato e per mansioni coerenti con il profilo di inquadramento ricoperto già presso la e per l'effetto condannava la alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento dei danni cagionati, da parametrare sulle retribuzioni previste per il posto di coordinatore di cantiere, VIII livello A, non percepite dal 1/03/2020 all'effettiva attuazione del diritto all'assunzione.

9. La soccombente ha depositato ricorso per Cassazione, articolando due motivi, mentre A.A. ha resistito con controricorso, depositando altresì memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Nel primo motivo di ricorso si lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. La società ricorrente evidenzia che nella memoria di costituzione in grado di appello del 21/10/2024 (doc. 4) e nel giudizio di primo grado, in seno alle note a trattazione scritta per l'udienza del 13/04/2022 (doc. 2) e in quelle depositate in sostituzione dell'udienza del 21/03/2023 (doc. 5), era stata allegata ed eccepita, producendo la pertinente certificazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro (doc. 3), l'avvenuta assunzione di A.A. presso altra ditta a far data dal 02/11/2021. Deduce che, avendo questi trovato un'altra occupazione, dopo il licenziamento dalla non poteva trovare accoglimento l'istanza risarcitoria del lavoratore poiché, oltre che indeterminata e infondata, impedita dall'aliunde perceptum. La Corte d'Appello ha omesso l'esame di un fatto storico decisivo - lo svolgimento di attività lavorativa presso altra ditta - che avrebbe dovuto condurre quanto meno a una diversa determinazione dell'importo del danno risarcibile, limitandolo al periodo corrente sino alla data di assunzione presso l'ulteriore ditta 2/11/2021.

2. Nel secondo motivo si adduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 c.c. ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. La mancata valorizzazione delle retribuzioni percepite in ragione dell'attività lavorativa svolta da A.A. a far data dal 02/11/2021 si è tradotta nella errata liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c. La ricorrente richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in sede di quantificazione del danno da mancata assunzione, dovendosi risarcire il pregiudizio concretamente subito dal lavoratore, occorre tenere conto dei vantaggi patrimoniali conseguiti nel periodo considerato secondo il principio della compensatio lucri cum damno. Chiede, pertanto, di cassare la sentenza impugnata, limitando il danno al periodo compreso tra l'insorgenza dell'obbligo di assunzione (01/03/2020) e la data di effettiva assunzione al netto dell'aliunde perceptum come sopra specificato.

3. I motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati.

Invero, risulta dagli atti, specificamente indicati nel rispetto dell'onere imposto dall'art. 366 n. 6 c.p.c., che la già nella memoria di costituzione in primo grado del 07/04/2022 deduceva che il chiesto risarcimento non poteva essere riconosciuto per il periodo corrente dal 02/11/2011, data dalla quale A.A. era stato assunto da altra ditta (con contratto a tempo pieno e indeterminato), come da copia del certificato dell'Ufficio Provinciale Lavoro, prodotta in quella sede. Similmente nella memoria di costituzione in appello l'argomento era stato ritualmente richiamato. La Corte territoriale ha del tutto trascurato tale rilievo, senza motivare sul punto.

4. È opportuno ricordare che, secondo consolidato insegnamento, il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte

del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa (Cass., Sez. L, n. 7858 del 2008).

5. Al riguardo è stato precisato che "nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno da tardiva assunzione, costituiscono prova dell'aliunde perceptum le dichiarazioni dei redditi degli anni interessati, se prive di vizi palesi, o le corrispondenti certificazioni fiscali, documenti che, ove non prodotti, vanno acquisiti officiosamente ex artt. 421 e 437 c.p.c.; l'allegazione e prova di ulteriori redditi non emergenti dai sopraindicati documenti compete, invece, al datore di lavoro" (Cass., Sez. L, Sentenza 25/07/2023, n. 22294 (Rv. 668469 - 02).

6. Nel caso in esame, la difesa del ricorrente fin dal primo grado ha allegato e prodotto documentazione univoca e pertinente, attestante che A.A. a far data dal 2/11/2021 era stato assunto presso altra ditta privata a tempo pieno e indeterminato. A fronte di tale dato, la Corte d'Appello avrebbe dovuto valorizzare la documentazione offerta e i dati che se ne ricavavano, invitando le parti a integrare la produzione attraverso la specifica allegazione dei redditi da lavoro inerenti all'occupazione successivamente ottenuta da A.A., e attivando i previsti poteri istruttori ufficiosi ex art. 437 c.p.c., sulla scorta di una "pista probatoria" che emergeva chiaramente dalle allegazioni di parte appellata.

7. Alla luce di tali principi, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la decisione deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra enunciati e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Caltanissetta in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2026.